



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2011:

LEGGE 25 GENNAIO 2011 N.7

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1992 N. 85 - DISCIPLINA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, DEPOSITO, TRASPORTO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI E BEVANDE

Art.1 *(Sanzioni)*

L'articolo 12 (Sanzioni) della Legge 29 ottobre 1992 n.85. "Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande" è così modificato:

"E' punito, a titolo di contravvenzione, con l'arresto di primo grado o con multa in euro o con multa a giorni dal secondo al terzo grado chi, nello svolgimento di una attività imprenditoriale, non ottempera alle prescrizioni impartite dal Direttore del Dipartimento Prevenzione in materia di igiene degli alimenti e delle bevande.

Ricevuta la denuncia e svolti gli accertamenti del caso, il Commissario della Legge ordina la cessazione dell'attività irregolare, adottando i più opportuni provvedimenti cautelari; l'ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante gravame.

Quando siano pregiudiziali all'accertamento del reato indagini tecniche o scientifiche, la prescrizione del reato stesso rimane sospesa per tutto il periodo necessario a definire tale indagine; il periodo di sospensione non può superare gli otto mesi.

Ogni altra inosservanza della presente legge comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da €103,00 a €2.582,00;

Quando l'infrazione risulti particolarmente grave la sanzione è aumentata tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo.

La gravità dell'infrazione è valutata in ragione della qualità, della quantità e del valore dei beni oggetto di operazioni economiche irregolari, valore comunque non inferiore a €2.500,00.

In caso di recidiva, alle pene ed alle sanzioni amministrative previste dai commi precedenti, può essere aggiunta, avuto riguardo alla gravità della violazione, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa per un periodo da tre a novanta giorni.

Agli effetti della presente legge è considerato recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla normativa

vigente in materia di igiene degli alimenti e bevande. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma che precede, commette un ulteriore reato o violazione amministrativa che abbia comportato l'adozione di provvedimenti di sequestro e distruzione di alimenti e/o bevande, è soggetto al provvedimento di revoca dell'autorizzazione sanitaria.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalle leggi penali allorché il fatto costituisca reato contro la salute pubblica ovvero ogni altro reato non previsto dalla presente normativa.

Quando gli illeciti penali o amministrativi, contemplati dalla presente normativa, sono commessi nello svolgimento di attività economiche, alla condanna consegue la confisca della merce di proprietà del soggetto che ha compiuto l'infrazione.

Se la merce non è di proprietà dell'agente, in luogo della confisca, si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni oggetto di attività illecite.

Si applica in ogni caso la confisca quando si tratta di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica ed ogni qualvolta si configuri la violazione dell'articolo 147 del Codice Penale.

A garanzia dell'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie e della confisca per inosservanza della presente legge, il Commissario della Legge può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti a qualsiasi titolo in azienda, oppure stabilire il versamento di una congrua cauzione.

La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie ed assume l'adempimento delle altre obbligazioni, poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti.

La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione.

Si considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel tempo, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti.

La sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa è posta direttamente a carico della persona giuridica.".

Art. 2

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2011/1710 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini - Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta